



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata Rucireta	Presidente
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Patrizia Impresa	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Referendario
Anna Peta	Referendario (relatore)
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza del 16 novembre 2023;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e in particolare, l'art. 5, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Viste le ordinanze n. 33/2023 e n. 33/2022 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Vista la richiesta istruttoria (*prot.* n. 7347) e la nota di risposta del Comune di Chianni (*prot.* n. SEZ\_CON\_TOS -0007387);

Vista l'ordinanza n. 34/2023 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta;

### **PREMESSO IN FATTO**

1. In data 27/9/2023 (*prot. n. SEZ\_CON\_TOS-SC\_TOS-0007021*), il Comune di Chianni trasmetteva a questa Sezione, ex art. 5, comma 3, del T.U.S.P., la deliberazione del Consiglio comunale del 25/9/2023, n. 25 avente ad oggetto "*COSTITUZIONE DEL G.A.L. TERRE ETRUSCHE SCRL. APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO, STATUTO E PATTI PARASOCIALI*", unitamente allo Statuto, all'Atto costitutivo ed allo schema di patto parasociale.

Più in dettaglio, l'Ente ha deliberato: "... 1) *Di approvare l'adesione del Comune di Chianni alla società consortile a responsabilità limitata "GAL Terre Etrusche", come da atto costitutivo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la sottoscrizione di una quota del capitale sociale pari all'1,59% dello stesso, per la somma di € 1.500,21.* 2) *Di approvare lo Statuto della suddetta società che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.* 3) *Di approvare lo schema dei Patti parasociali, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.* 4) *Di inviare alla Corte dei conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza il presente atto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/16 e ss.mm.ii.* 5) *Di dare mandato al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente di sottoscrivere l'atto costitutivo della società e l'accordo del Patto Parasociale e di promuovere la partecipazione del Comune alla definizione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terre Etrusche con le finalità di cui al bando regionale approvato con deliberazione G.R.T. n. 561 del 22.05.2023.* 6) *Di autorizzare, fin da ora, il Sindaco a votare un eventuale aumento di capitale per l'ampliamento della società ai soggetti privati nelle forme di legge, rinunciando preventivamente alla opzione di acquisto delle nuove quote*" (così, deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2023). La deliberazione citata risulta essere altresì corredata della "*Relazione illustrativa costituzione GAL Terre Etrusche srl*", dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267 del 2000 nonché del parere dell'Organo di revisione.

2. Tanto premesso, nell'intento di acquisire ogni elemento utile alla completezza del quadro istruttorio, il Magistrato istruttore ravvisava la necessità di richiedere alcuni chiarimenti relativi, in via preliminare, all'avvenuta costituzione della società e, in via subordinata, all'eventuale predisposizione di ulteriore documentazione - rispetto a quella già trasmessa - redatta a supporto della sostenibilità economico finanziaria dell'operazione.

3. Il Comune di Chianni forniva tempestivo riscontro alla richiesta istruttoria, rappresentando che "*... in data 3 ottobre 2023 [era] stato sottoscritto l'atto costitutivo del G.A.L. Terre Etrusche srl*" (così, nota *prot. n. SEZ\_CON\_TOS -0007387/2023*).

4. Ritenuto esaurito l'esame allo stato degli atti, il Magistrato istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame

collegiale.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### **1. Il controllo della Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni ex art. 5 T.U.S.P.**

L'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come recentemente modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) in una società già costituita sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La nuova funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".

### **2. L'atto deliberativo n. 25/2023 e l'ambito oggettivo di cui all'art. 5 T.U.S.P.**

Con la delibera consiliare n. 25/2023 il Comune di Chianni ha deliberato di costituire il Gruppo di azione locale - GAL "Terre Etrusche scrl". Più in dettaglio, come si evince dall'esame della parte motiva della deliberazione consiliare n. 25/2023, "il costituendo GAL Terre Etrusche scrl elaborerà ed attuerà le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 34 del Reg. UE 1303/2013, essendo la sua funzione principale quella di programmare e gestire lo sviluppo locale di tipo partecipativo previsto dall'art. 32 del Reg. Ue 1303/2013". Nella medesima deliberazione, l'Ente ha altresì richiamato l'art. 4, comma 6, T.U.S.P., alla stregua del quale "è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"

**2.1.** In via preliminare, questa Corte ritiene che il provvedimento all'esame non rientri nel regime derogatorio che l'art. 5, comma 1, T.U.S.P. dispone per le ipotesi di operazioni di costituzione o acquisizione societaria che avvengano "in conformità ad espresse disposizioni legislative". Difatti, gli artt. 32 e 34 del Reg. (Ue) n. 1303/2013, quali fonti normative primarie richiamate a supporto della

deliberazione consiliare, non definiscono né autorizzano direttamente l'operazione societaria, ma si limitano a stabilire alcune caratteristiche dei Gruppi di azione locale, chiamati a svolgere un ruolo di assoluta centralità per il perseguimento degli obiettivi della coesione territoriale, economica e sociale nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) .

Più in dettaglio, gli articoli 32-34 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 (cd. Regolamento disposizioni comuni o, semplicemente, RDC) in materia di sviluppo locale di tipo partecipativo, si basano sull'approccio LEADER (*Liaison Entre Actions pour le Développement de l'Economie Rurale*) e riguardano quattro fondi coperti dal quadro strategico comune (ossia, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) per il periodo di programmazione 2014-2020. Analoghe previsioni sono previste per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027.

In questa cornice, lo sviluppo locale di tipo partecipativo (d'ora in poi, anche, SLTP) è concepito come uno strumento specifico da utilizzare a livello sub-regionale unitamente ad altre misure di sostegno allo sviluppo a livello locale. La responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di SLTP è affidata, ai sensi dell'art. 34 del RDC, ai Gruppi di azione locale (d'ora in poi, anche, GAL); questi ultimi sono *"composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto"* (così, art. 32, par. 2, lett. a, del Reg. 1303/2013). In altre parole, essi sono *"strutture"* rappresentative del territorio dal punto di vista istituzionale, economico e sociale, incaricati di gestire sovvenzioni pubbliche da concedere ai destinatari finali del finanziamento (cfr. anche T.A.R. Sicilia, sez. IV - Catania, sentenza 12 aprile 2022, n. 1048; T.A.R. Sardegna, sez. I, sentenza 7 febbraio 2005, n. 145). L'art. 34, par. 2, del RDC dispone, poi, che *"l'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita"*.

**2.2.** Dalle disposizioni richiamate emerge con evidenza l'assenza di prescrizioni o indicazioni che impongano il ricorso allo strumento societario per la costituzione dei predetti soggetti, limitandosi le norme euro unitarie a statuire la necessaria rappresentazione organica nel GAL degli interessi pubblici, accanto a quelli privati, ed il bilanciamento dei relativi poteri. Da ciò consegue che, in omaggio al principio di libertà delle forme, il Gruppo di azione locale può potenzialmente assumere vesti giuridiche differenti, purché il modello optato consenta di garantire l'operatività del partenariato in linea con le prescrizioni normative del RDC (cfr. Corte di Giustizia, causa C-24/13, sez. IX, sentenza 16 gennaio 2014, n. 24; Cass. civ., sez. un., 4 marzo 2009, n. 5161; T.A.R. Umbria, sez. I - Perugia, sentenza 8 febbraio 2021, n. 44).

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha osservato come *"laddove riuniti in una "struttura*

*comune legalmente costituita", i GAL assumono la configurazione di soggetto collettivo di diritto privato a partecipazione pubblica necessaria e minoritaria (omissis) per stabilire la disciplina concretamente applicabile all'attività dei GAL (omissis) occorre muovere dalla natura degli atti concretamente assunti, secondo la prospettiva della nozione funzionale e dinamica dell'ente pubblico (omissis) Il caso dei gruppi di azione locale si inquadra nell'approccio da ultimo ricordato, giacché non tutte le manifestazioni della loro attività appaiono essere sottoposte alle regole del diritto pubblico. Così, in via esemplificativa, avendo riguardo alle regole ed ai principi che il GAL si trova, di volta in volta, a dover applicare: (omissis) ; c) ai GAL, se costituiti in forma societaria, è applicabile anche la normativa di cui al d.lgs. n. 175/2016 (omissis), tanto che lo stesso legislatore si premura di fare "salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" per escludere gli stessi enti dall'ambito di applicazione del divieto di costituzione di società ovvero di acquisto e mantenimento di partecipazioni, anche di minoranze, in società non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente costituente o partecipante (omissis)" (così, TAR Umbria - Perugia, sentenza 8 febbraio 2021, n. 44; cfr. anche Cons. St., sez. V, sentenza 24 novembre 2021, n. 7867; T.A.R. Sicilia, sez. IV - Catania, sentenza 12 aprile 2022, n. 1048; T.A.R. Lazio sez. II - Roma, sentenza 7 agosto 2013, n. 7889; T.A.R. Lazio, sez. I - Roma, sentenza 3 dicembre 2020, n. 12969; T.A.R. Lombardia sez. I - Milano, sentenza 7 giugno 2017, n. 1258; T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, sentenza 15 luglio 2016, n. 616; T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, sentenza 18 giugno 2015, n. 880).*

La possibilità di fare ricorso ad una pluralità di moduli organizzativi (ad esempio, società consortile, consorzio, associazione o fondazione riconosciuta) trova conforto non solo, in via generale, nella casistica giurisprudenziale (*cfr.* Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 183/2023/PASP, n. 185/2023/PASP e n. 186/2023/PASP; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 162/2023/PASP; T.A.R. Sicilia sez. IV - Catania, sentenza 12 aprile 2022, n. 1048; T.A.R. Lombardia sez. I - Milano, sentenza 7 giugno 2017, n. 1258; Cons. St., sez. V, sentenza 24 novembre 2021, n. 7867; T.A.R. Lazio sez. II - Roma, sentenza 7 agosto 2013, n. 7889; T.A.R. Lazio, sez. I - Roma, sentenza 3 dicembre 2020, n. 12969; TAR Umbria - Perugia, 8 febbraio 2021, n. 44), ma anche nella specifiche scelte procedurali compiute, nel caso di specie, dalla Regione Toscana. Difatti, quest'ultima ha rimesso alla discrezionalità degli Enti l'individuazione della specifica forma giuridica da adottare per il GAL, seppur all'interno di un ventaglio di opzioni espressamente indicate come ammissibili nei bandi regionali (ad esempio, associazione o fondazione riconosciuta ai sensi degli artt. da 14 a 35 c.c.; società a responsabilità limitata; società cooperativa a responsabilità limitata, *cfr.* Allegato A, d.G.R. n. 341/2023).

In sostanza, la circostanza che tale organismo societario sia stato costituito per il perseguimento delle politiche comunitarie ex art. 34 del RDC può assumere rilievo limitatamente alla verifica circa la

ricorrenza del requisito finalistico ex art. 4, comma 6, T.U.S.P. (i.e., “è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”), che viene ritenuto meritevole e compatibile con la disciplina del T.U.S.P. già in sede legislativa, attenuando conseguentemente l’onere motivazionale dell’Ente in ordine a questo profilo. Ciò, tuttavia, non porta a ritenere che l’operazione societaria in discorso sia di per sé esentata dagli ulteriori requisiti motivazionali imposti dall’art. 5 T.U.S.P. e dal conseguente controllo intestato alla Corte dei conti.

Pertanto, la vicenda societaria autorizzata con la deliberazione consiliare deve trovare attuazione in conformità alle procedure e controlli ordinari previsti dal T.U.S.P. nella materia *de qua*, come, peraltro, riconosciuto nella stessa deliberazione consiliare, laddove dispone la trasmissione a questa Corte ai sensi dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P.

**2.3.** Tanto premesso in merito all’inquadramento giuridico dell’operazione di costituzione di GAL in forma societaria, questa Sezione ritiene, nel caso di specie, di non poter rendere il parere ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P. in quanto, in data 3 ottobre 2023 (ossia, nei sei giorni successivi all’invio della deliberazione consiliare), l’Ente ha proceduto alla sottoscrizione dell’atto costitutivo del G.A.L. “Terre Etrusche S.c.r.l.” (cfr. nota *prot.* n. SEZ\_CON\_TOS -0007387/2023). A seguito di successive autonome verifiche condotte sul portale Telemaco-Infocamere, è altresì emerso che la società è stata iscritta nel Registro delle imprese in data 11 ottobre 2023.

**2.3.1.** Come osservato dalle Sezioni riunite in sede di controllo, “L’esercizio dell’autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un’entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell’ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l’atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale). (omissis) La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato” (così, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Va da sé che l’avvenuta costituzione della società in pendenza del termine di sessanta giorni e, più precisamente, nei sei giorni successivi alla trasmissione della deliberazione consiliare rende *inutiliter data* la valutazione di questa Corte; in tale ipotesi, la verifica della Corte dei conti prosegue nell’esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite dall’ordinamento (cfr. Sezioni riunite

in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

### **3. Valutazioni conclusive della Corte dei conti (art. 5, comma 4, T.U.S.P.).**

**3.1.** Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra evidenziato, questa Corte ritiene che il provvedimento all'esame non rientri nel regime derogatorio di cui all'art. 5, comma 1, T.U.S.P. per le motivazioni su espresse; ciononostante, il Collegio non ha potuto procedere all'esame nel merito della deliberazione consiliare n. 25/2023 in quanto la società risulta essere stata nelle more costituita. Questa Sezione rammenta che l'invio alla Corte dei conti di un provvedimento perfetto e già eseguito - mediante stipula dell'atto negoziale - o che si accinge ad esserlo, come nel caso all'odierno esame, non appare in linea con l'*iter* procedurale espressamente delineato dall'art. 5 T.U.S.P., precludendo l'esercizio della funzione di controllo sull'atto consiliare da parte della magistratura contabile (cfr. *ex plurimis* Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 18/SSRRCO/PASP/2023).

Il Comune di Chianni avrebbe dovuto avere riguardo agli adempimenti di legge, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 5 T.U.S.P., e programmare coerentemente le attività amministrative propedeutiche al perfezionamento dell'operazione societaria (deliberazione di costituzione del GAL e sua trasmissione a questa Sezione) in considerazione anche della successiva e necessaria fase di controllo rimessa a questa Corte e dei termini per la stessa fissati.

Il Collegio non ignora che, in ragione di quanto disposto dalla Regione Toscana con d.G.R n. 561 del 2023, il GAL doveva "*giungere alla definizione di una struttura legalmente costituita*" entro il 13 ottobre 2023, al fine di poter partecipare al ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (cfr. deliberazione consiliare n. 25/2023, p. 4).

Tuttavia, merita osservare come la delibera n. 561 testé citata sia stata adottata dalla Giunta regionale in data 22 maggio 2023; inoltre, già con d.G.R n. 1477/2022 era venuto meno il riconoscimento LEADER al GAL Etruria srl, "*rendendo di fatto impossibile a tale società di candidarsi quale soggetto attuatore delle politiche LEADER*" (così, deliberazione consiliare n. 25/2023, p. 3), con conseguente necessità per il Comune di munirsi di altro organismo idoneo a candidarsi quale soggetto attuatore delle politiche LEADER per il proprio territorio.

E' d'uopo altresì rammentare come già con d.G.R n. 1534 del 27 dicembre 2022 era stato approvato il "*Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027*" al fine di consentire l'avvio della programmazione Feasr 2023-2027 a partire dal 1° gennaio 2023; inoltre, con la d.G.R n. 341 del 3 aprile 2023 erano stati adottati gli indirizzi per l'attivazione a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico 2023-2027, disciplinando, in particolare, la prima fase di presentazione delle manifestazioni di interesse, da effettuarsi entro il 12 maggio 2023, e la successiva verifica della pre-ammissibilità (cfr. Allegato A, d.G.R n. 341 del 3 aprile 2023, punti 6 ss.). Peraltro, con decreto n.

11758 del 5 giugno 2023, il Settore Autorità Gestione FEASR della Regione aveva riconosciuto *“la pre-ammissibilità della manifestazione d’interesse presentata dal Comune di Riparbella quale Capofila e nella quale si evidenziavano gli accordi di partenariato sottoscritti da 24 Comuni eligibili Leader delle Province di Pisa e Livorno in cui si impegnavano a costituire un ente per la gestione delle misure LEADER (cfr. deliberazione consiliare n. 25/2023, p. 3); tra i comuni eligibili LEADER figurava anche il Comune di Chianni.*

Ciò posto, la Sezione richiama l’attenzione sulla circostanza che l’esercizio della discrezionalità amministrativa debba avvenire nel rispetto dei vincoli “esterni” imposti dal legislatore: l’adozione della deliberazione del Consiglio comunale *de quo* in una data prossima a quella fissata dalla d.G.R n. 561/2023, quale termine ultimo per la costituzione del GAL (13 ottobre) ai fini della partecipazione al ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo, ha finito per riflettersi sull’adempimento di cui all’art. 5 T.U.S.P. Difatti, la trasmissione della deliberazione consiliare n. 25/2023 a questa Sezione solo in data 27 settembre 2023 ha determinato l’impossibilità di esercitare le funzioni ad essa intestate dall’art. 5 T.U.S.P. nel termine prescritto di sessanta giorni, nel corso del quale l’Amministrazione dovrebbe astenersi dal portare a compimento l’operazione societaria.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, dichiara il non luogo a deliberare ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sull’atto deliberativo del Comune di Chianni n. 25/2023.

#### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco e al Consiglio comunale.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 novembre 2023.

Il Relatore  
Anna Peta  
(firmato digitalmente)

Il Presidente  
Maria Annunziata Rucireta  
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21 novembre 2023.

Il Funzionario preposto  
Cristina Baldini  
(firmato digitalmente)